

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 35 Del 09-03-21

OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO ENERGETICO .-

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo alle ore 18:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e gas naturale, iniziato nella metà degli anni Novanta, ha garantito il graduale passaggio dal regime di monopolio a quello della concorrenza nelle fasi della produzione e vendita della filiera energetica;

CONSIDERATO che la specificità e la complessità del settore richiede conoscenze appropriate dei meccanismi e delle voci che compongono il risultato finale delle fatture, al punto di aver generato nuove professionalità quali quelle del Broker energetico, la cui attività è remunerata da una delle componenti del prezzo dell'energia già presenti in bolletta, senza altri oneri a carico dell'utente finale;

CONSIDERATO che la Genko S.r.l., con Sede a Spoltore (PE), in Via Enrico Fellini 15, è una società di servizi e di consulenza nel settore dell'energia e del gas naturale, cui si rivolgono numerosi Enti pubblici, obbligati agli acquisti in rete, per reperire le società fornitrici di energia e gas ai prezzi più competitivi, per la gestione delle anomalie, il monitoraggio dei consumi e la regolarità delle fatturazioni;

RILEVATO che i servizi offerti da Genko S.r.l., possono garantire risparmi della spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale, modificando l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA per le forniture di beni e di servizi, elevandone il valore da € 1.000,00 a € 5.000,00;

TENUTO CONTO che l'incarico di brokeraggio si sostanzia in una pluralità di attività, dove sono riferibili, sul piano giuridico, diverse figure contrattuali, ed è possibile isolare diversi momenti caratteristici: quello della consulenza e assistenza, quello dell'intermediazione contrattuale, e quello della gestione del contratto nella fase esecutiva;

VISTI gli orientamenti in dottrina e in giurisprudenza formati in materia: un primo, che assimila il brokeraggio alla mediazione, pur riconoscendo che si tratta di una figura atipica o unilaterale del rapporto mediatizio (in tal senso Cassazione civile – Sezione III – 5 settembre 2006, n. 19066); un secondo, che qualifica il broker quale prestazione d'opera intellettuale, ponendo in rilievo l'aspetto legato alle prestazioni di consulenza ed assistenza professionale; un terzo, che ravvisa nel brokeraggio un contratto misto, dove si sovrappongono elementi riferibili alla mediazione, al contratto d'opera intellettuale, all'appalto di servizi e al mandato;

RILEVATO che nella Pubblica Amministrazione, nell'attività del broker è prevalente l'aspetto della consulenza e dell'assistenza professionale rispetto a quello della intermediazione, e che alcune pronunce giurisprudenziali hanno ammesso l'assegnazione diretta dell'incarico di cui trattasi, senza che debba essere preceduta da apposita gara, muovendo dall'assunto che le prestazioni del broker sono gratuite, atteso che, secondo prassi, i relativi compensi saranno a carico dell'azienda fornitrice (Cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 26 luglio 2006, n. 367, sulla mediazione assicurativa del broker);

PER quanto premesso e considerato;

VISTO l'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riguardo alle competenze deliberative della Giunta Comunale;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Segretario Comunale, che ha provveduto all'istruttoria dell'atto, reso ai sensi di legge;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quale motivazione di essa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI AFFIDARE alla Genko S.r.l., con Sede a Spoltore (PE), l'incarico di brokeraggio energetico per individuare l'offerta di mercato più vantaggiosa per l'Ente.

3. DI DARE all'incarico durata di 1(uno) anno, decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione, prorogabile, o rinnovabile.

4. DI PARTECIPARE copia del provvedimento alla Società incaricata, attribuendo alla corrispondenza valore di accettazione e di approvazione.

5. DI DARE ATTO che i servizi prestati non comportano costi per il Comune, e pertanto la presente deliberazione non necessita di parere contabile.

6. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio proponente l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

7. DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

8. DI APPROVARE, con votazione unanime favorevole legalmente espressa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Parere del _____ di REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Parere del _____ circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto,
attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione
contabile.

Il Responsabile del Servizio
RONCATI SABRINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 13-03-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 09-03-21 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 24-03-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI

